

Circolare del Ministero dei LL.PP. 15 febbraio 1972, n. 243
Scadenza o rinuncia di grandi derivazioni idroelettriche.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici

Circolare 15 febbraio 1972, n. 243

Scadenza o rinuncia di grandi derivazioni idroelettriche.

Com'è noto, per il combinato disposto dell'art. 25 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, al termine della concessione di una grande derivazione idroelettrica e nei casi di decadenza e di rinuncia, passano senza compenso, in proprietà dell'ENEL (e non più dello Stato), tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, *il tutto in istato di regolare funzionamento.*

Inoltre l'ENEL, con preavviso di tre anni prima della scadenza, ha facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario ed impianto inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo eguale al valore di stima.

Infine, a norma del 1° comma dell'art. 26 dello stesso Testo Unico, nell'ultimo quinquennio di durata delle dette grandi derivazioni, può essere ordinata l'esecuzione di quanto necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendosi ove del caso l'onere eccedente la ordinaria manutenzione.

In vista ora dell'approssimarsi della scadenza di un buon numero di grandi derivazioni idroelettriche che, come è noto, si verificherà al 31 gennaio 1977, ed in vista altresì di presumibili casi di rinuncia (di cui qualcuno peraltro si è già verificato), l'ENEL ha rappresentato a questo Ministero la opportunità di prendere le necessarie intese al fine di dare tempestiva e concreta attuazione alle richiamate disposizioni di legge.

Convenendosi in tale opportunità, si impartiscono le disposizioni che seguono:

- a) Già con la precedente circolare ministeriale 25 giugno 1965 n. 1004, dopo aver premesso che il quinto comma dell'articolo 9 del citato D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha trasferito all'ENEL tutti i diritti, poteri ed oneri che in base all'art. 25 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 spettavano allo Stato, per quanto concerne il passaggio in sua proprietà, parte gratuitamente e parte a titolo oneroso, delle opere e dei macchinari delle grandi derivazioni idroelettriche alla scadenza della relativa concessione, si richiamava l'attenzione degli Enti ed Uffici in indirizzo

sulla opportunità di collaborare con l'ENEL, diretto interessato in luogo dello Stato, nel rilevamento di quelle derivazioni di più prossima scadenza.

Poiché come dianzi detto numerose grandi derivazioni idroelettriche scadranno con la data del 31 gennaio 1977 e qualcuna anche prima, si rende opportuno, una volta effettuata il rilevamento, predisporre tempestivamente, in applicazione di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 26 citato, quei provvedimenti che si riterranno necessari per garantire, nell'ultimo quinquennio di esercizio delle utenze, la piena efficienza ed il normale sviluppo degli impianti.

In sostanza occorrerà procedere in tempo utile, per ognuna delle grandi derivazioni idroelettriche di Enti ed Imprese diversi dall'ENEL, che andranno a scadere, ad accertamenti sopralluogo in collaborazione con l'ENEL allo scopo di rilevare lo stato di efficienza della derivazione ed eventualmente di proporre l'adozione di quei provvedimenti, ivi compresa la straordinaria manutenzione, cui si riferisce il 1° comma dell'art. 26 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Al riguardo è da considerare che i provvedimenti eventualmente da prendere vanno valutati e decisi da questo Ministero di concerto col Ministero delle Finanze e sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. a norma del suddetto articolo 26, primo comma; è opportuno comunque, che gli accertamenti di cui sopra siano effettuati previe intese ed in collaborazione con i competenti Uffici compartimentali dell'ENEL, che potranno formulare in merito osservazioni e proposte, ferma restando, ovviamente, la piena autonomia di parere da parte di codesti Uffici nel riferire a questo Ministero.

Occorre peraltro precisare che dovrà essere fatta espressa richiesta all'ENEL di far conoscere, tempestivamente, se esso intenda o meno continuare l'esercizio della derivazione in scadenza e quindi diventarne concessionario, occorrendo, in caso positivo, la presentazione di apposita domanda, per quella istruttoria, sia pure abbreviata, che potrà essere necessario esperire.

E' infatti da ritenere, sulla base dell'attuale legislazione, che l'ENEL non subentri automaticamente nella relativa concessione e che l'acqua oggetto della derivazione stessa ritorni, alla scadenza, nella disponibilità demaniale, per cui occorre in ogni caso un nuovo formale provvedimento dell'Amministrazione.

I risultati degli accertamenti, le dichiarazioni e le osservazioni dell'ENEL e le proposte di codesti Uffici saranno quindi trasmessi a questo Ministero per le ulteriori determinazioni.

- b) Per quanto concerne poi il caso della rinuncia da parte di Enti ed Imprese, diversi dall'ENEL, a grandi derivazioni idroelettriche, gli Uffici del Genio Civile, per il cui tramite vengono inoltrate le relative dichiarazioni, dovranno provvedere a trasmetterne, tempestivamente, copia ai competenti Uffici compartimentali dell'ENEL affinché, in collaborazione, si proceda poi a tutti i rilevamenti atti ad accertare, in particolare, che, conformemente a quanto disposto dal 1°

comma dell'art. 25 del richiamato T.U., le opere ivi considerate si trovino in stato di regolare funzionamento.

Gli Uffici del Genio Civile, nel trasmettere all'ENEL dette dichiarazioni, dovranno inoltre formulare espressa richiesta di far conoscere:

- se intenda o meno continuare l'esercizio della derivazione rinunciata e divenirne quindi concessionario;
- se inoltre intenda, anche, avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma di tale articolo e cioè di entrare in possesso dei macchinari della utilizzazione.

Qualora, a seguito del sopralluogo effettuato, venisse accertato lo stato di non regolare funzionamento delle opere o, come anche può ben verificarsi, lo stato di abbandono di esse, codesti Uffici, presi gli opportuni contatti con il concessionario rinunciante e con gli Uffici compartimentali dell'ENEL e tenuto conto della pronuncia di detto Ente circa l'intendimento di continuare o meno l'esercizio della derivazione, faranno concrete proposte in relazione agli adempimenti che dovranno essere adottati.

In particolare, nel caso poi in cui l'ENEL dichiarasse di non voler continuare l'esercizio della derivazione, occorrerà valutare, in relazione anche alle disposizioni del T.U. di leggi sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 se, nell'interesse del regime idraulico del bacino ed a salvaguardia delle sponde e delle arginature del corso d'acqua, sia opportuno mantenere in atto le opere di cui al 1° comma dell'art. 25 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, oppure farle demolire dal concessionario rinunciante ⁽¹⁾ salva, beninteso, ogni determinazione circa la proprietà delle opere stesse.

Infatti, in qualche caso, potrebbe risultare più conveniente, nell'interesse generale, che il concessionario rinunciante, anziché mettere in stato di regolare funzionamento le opere in parola, provveda invece alla loro demolizione, previe le decisioni in proposito di questo Ministero di concerto con il Ministero delle Finanze.

In sostanza, codesti Uffici, non appena presentata una dichiarazione di rinuncia da parte di Enti ed Imprese diversi dall'ENEL a grande derivazione idroelettrica, dovranno effettuare gli adempimenti e fornire gli elementi che seguono:

- notifica all'ENEL di copia della dichiarazione di rinuncia con la richiesta di procedere di concerto agli accertamenti del caso e con la richiesta altresì di far conoscere se intenda o meno esercire la derivazione stessa, diventandone concessionario, e se intenda o meno avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 25;
- accertamenti sopralluogo in collaborazione con l'ENEL, al fine, in particolare, del rilevamento dello stato di efficienza delle opere;

- determinazioni dell'ENEL circa le richieste fatte e eventuali sue osservazioni e proposte;
- opportunità o meno, nell'interesse idraulico, che le opere della derivazione rinunciata, e sempreché l'ENEL non intenda continuarne l'esercizio, siano lasciate in atto o invece siano da demolire;
- eventuali proposte dell'Ufficio.

Nel caso, infine, in cui possano configurarsi i presupposti di decadenza di una grande derivazione per l'applicazione dell'articolo 55 del T.U. citato (ora legge 18 ottobre 1942, n. 1434) gli Uffici del Genio Civile ne faranno tempestiva segnalazione all'ENEL, e opereranno analogamente a quanto previsto per le rinunce.

* * *

E' fatta salva ogni determinazione in merito alla proprietà delle opere contemplate dal 1° comma dell'art. 25 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 per il caso in cui l'ENEL non continui l'esercizio di una grande derivazione idroelettrica comunque scaduta o rinunciata.

Note:

⁽¹⁾ Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775:

Art. 25, commi 1 e 2

«Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compensi, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento».

«Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. (...)».

Art. 26, comma 1

«Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare (...) l'esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nel quinquennio».

Art. 30, comma 1

«Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate il conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto di ritenere senza compenso le opere costruite in alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse».

Quanto espresso dal Testo Unico 1933 nei commi sopra citati, potrebbe far ritenere che un differente trattamento sia previsto per le grandi derivazioni rispetto alle piccole derivazioni: per queste ultime potrebbe essere imposta la rimozione delle opere al termine della concessione, mentre per le grandi derivazioni si prevederebbe il loro passaggio in proprietà dello Stato, senza compenso, in condizioni di regolare funzionamento, senza possibile obbligo di rimozione (accettando, implicitamente, che l'ipotesi di rimozione e ripristino dell'alveo non siano possibili per le grandi derivazioni). In realtà, il contenuto della Circolare Min. LL.PP. 15 febbraio 1972, n. 243 qui riprodotta, e della successiva Circolare Min. LL.PP. 6 marzo 1975, n. 148/233, evidenzia che la possibilità di obbligo della rimozione delle opere e ripristino dei luoghi si applica anche alle grandi derivazioni.